



CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL DIRIGENTE LL.PP.**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: **532** del 10 aprile 2019

Numero particolare per settore: **183**

Oggetto: Fornitura di prodotto verniciante ignifugo traspirante costituito da fondo intumescente e finitura protettiva - Impegno di spesa di euro 48.402,04 - Codice CIG ZE927A5244 - Determina a contrarre e contestuale affidamento alla ditta ATHENA s.r.l. con sede legale a Saluzzo in Via Luigi Burgo civico 4 (P.IVA: 02157830049) - Art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Responsabile unico del procedimento: Per.Ind. Nova Marcello

IL DIRIGENTE

Richiamate:

1. la deliberazione del Consiglio Comunale n° 87 del 20.12.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019, il bilancio di previsione pluriennale 2019 – 2021, la relazione previsionale e programmatica e programmazione triennale fabbisogno di personale;
2. la deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 09/01/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2019 - dati contabili;
3. la deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 09.01.2019 di approvazione del P.E.G.;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi

specificamente individuati;

- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “*Codice dei contratti pubblici*”;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visti:

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Tenuto conto che l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. n° 50/2016 stabilisce al comma 2 che “*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: ... a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. n° 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”*;

Rilevato pertanto che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. n° 50/2016;

Rilevato inoltre che per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l'articolo 1, comma 501, della Legge n. 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 e s.m.i., si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: *“ Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro ”*;

Vista la Linea Guida n° 4 di attuazione del D.Lgs n° 50/2016 aggiornata dal Consiglio dell'ANAC con delibere n° 1.097 del 26.10.2016 e n° 206 del 01/03/2108 recante le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici, la quale prevede:

- all'art. 4.1: *“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016”*;
- all'art. 4.1.3: *“Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta,*

si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.“

Le procedure semplificate di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l'altro, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato, per i contratti i importo inferiore a 40.000,00 euro, nell'affidamento diretto o nell'amministrazione diretta di lavori.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 119 del 10/08/2016 con la quale si sono approvate le linee guida relative a “*Misure organizzative in materia di trasparenza e standardizzazione delle procedure, per attuazione transitoria del nuovo codice dei contratti pubblici – Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Indirizzi*”;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 20 agosto 2015, n. 3954) che ha sentenziato “*Nelle gare pubbliche la scelta della stazione appaltante di selezionare su base provinciale gli operatori da invitarsi, fra la schiera numericamente indefinita delle ditte operanti nel mercato, risponde ad una oggettiva esigenza contrattuale, consona al valore del contratto ed al cottimo fiduciario, sì da non prestare il fianco a finalità elusive della concorrenza*”;

Richiamato l'obbligo di cui all'art. 1, comma 450, Legge 296/2006 che cita: “*le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti dal comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lvo30.03.2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.*”

Rilevato che occorre provvedere alla realizzazione della ignifugazione con prodotto verniciante costituito da fondo intumescente e finitura protettiva di due coperture in legno poste a servizio della struttura di accoglienza temporanea estiva PAS - piano di accoglienza

stagionali – dormitorio di via Fiume 2 e nel contempo utile soluzione per l'acquisizione dell'attestazione antincendi del Pala CRS di via Don Soleri snc anche a seguito di colloquio con il locale comando provinciale dei VVF di Cuneo nonché con lo SPESAL dell'ASLCN1 di Saluzzo;

Evidenziato che per quanto concerne il Pala CRS il materiale in acquisto, recependo il sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione al fine di conformare le opere al requisito essenziale "Sicurezza in caso di incendio" al regolamento n. 305/2011 (già direttiva 89/106/CE) consente di acquisire il prescritto certificato di prevenzione incendi dal locale comando provinciale dei VVF quale soluzione definitiva;

Tenuto conto altresì che l'efficacia del prodotto, che in base al Rapporto di classificazione relativo a prove di reazione al fuoco secondo norma EN 13501-1, non è più limitata nel tempo come da rapporto di classificazione [0274\DC\Rea\13_3] rilasciato dal CSI spa con sede legale in Senago (MI) per il prodotto AMOTHERM WOOD WSB – ditta Amonn Amothermdi Bolzano per l'impiego a soffitto consente di certificare la struttura portante del tetto del complesso Pala CRS come resistente al fuoco per 60 minuti;

Trattasi di opere di urbanizzazione a completamento della struttura di accoglienza temporanea estiva PAS - piano di accoglienza stagionali – dormitorio di via Fiume 2 e di completamento della struttura mercatale sita nell'ex Foro Boario;

Predisposta apposita richiesta di formulazione di offerta corredata degli elementi tecnici esaustivi per la predisposizione della documentazione certificativa per il primo sito di fornitura in via Fiume civico 2 al fine di ottenere una stabilità al fuoco per almeno 30 minuti e per 60 minuti al pala CRS di via Don Soleri corredato di elaborato grafico e tabelle esplicative e documentazione fotografica ove indicate le caratteristiche prestazionali della realizzazione come allegato alla procedura MePA nr 858096 del 19.03.2019;

Richiamata la citata trattativa nr 855111 ed effettuate in data odierna le procedure di rito volte all'analisi della documentazione prodotta si aggiudica l'affidamento della fornitura alla ditta Athena s.r.l. con sede legale in via Luigi Burgo civico 4 a Saluzzo – P.IVA: 02157830049 al costo di €. 39.673,80 oltre IVA per così complessivi €. 48.402,04;

Dato atto che:

- per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
- l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento

dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:

- * non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della spesa;
- * perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
- * coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
- * i principi di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa gestito dalla Consip, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip;

Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si da atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto capitale del bilancio di esercizio annuale 2019 assegnato a questo settore;
- a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto trattasi di spesa in conto capitale il cui pagamento deve avvenire a scadenza determinata, previa presentazione di fattura;
- l'attuazione dell'intervento comporta la seguente tempistica di massima:
 - Tempo previsto per l'inizio del servizio: aprile 2019;
 - Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste: 30 giorni data fattura del servizio;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Richiamato l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016;

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che l'istruttoria per il presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Nova Per. Ind. Marcello che ha predisposto il presente atto;

DETERMINA

- 1) Di affidare la fornitura in argomento alla ditta Athena s.r.l. con sede legale in via Luigi Burgo civico 4 a Saluzzo – P.IVA: 02157830049 per un importo complessivo di €. 39.673,80 oltre IVA in ragione del 22 % pari ad €. 8.728,24 per così totali €. 48.402,04;
- 2) Di impegnare la spesa complessiva attualmente di €. 48.402,04 IVA compresa viene imputata al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2019, gestione competenza, Tit. 2°, Missione 1, Programma 05 capitolo 12004 ad oggetto “Manutenzione immobili patrimonio comunale”;
- 3) Di provvedere alla stipula del contratto relativo alla citata trattativa secondo le procedure del Mepa;
- 4) Di trasmettere copia della seguente Determinazione alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell'art. 135, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- 5) Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni previste dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i;
- 6) Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” nella sottosezione “Bandi di gara, contratti e ANAC”;
- 7) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. NOVA Per. Ind. Marcello il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell' art. 31 del D. Lgs n° 50/2016 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed ai sensi dell'art. 6 della legge 07/08/1990 n° 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Saluzzo, 03.04.2019

IL DIRIGENTE
Settore Governo del Territorio - Lavori Pubblici
F.to TALLONE arch. Flavio

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Saluzzo, 10.04.2019

IL DIRIGENTE
dei Servizi Finanziari
F.to NARI Dott.ssa Lorella

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè dal **10.04.2019 al **25.04.2019****

Comunicato alla Prefettura: in data **10.04.2019**

prot. n. 14297

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria